



CCPE
LL.PP.
SEGR.

29 GEN 2013
3-1115-15

LWC

Spett.le Comune di Candiolo

Alla cortese attenzione di
Segretario Comunale Dott. Francesco Fumarola
Datore di Lavoro Geom. Ernesto Santarsiero

Oggetto: Disponibilità alla prosecuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e incarico di Medico Competente e offerta anno 2013.

Buongiorno,
in allegato si trasmette la nostra proposta di rinnovo per l'anno 2013 dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Incarico di Medico Competente., già trasmessa via e-mail alla segreteria.


Cordiali Saluti
Sicurezza e Qualità Srl

SICUREZZA E QUALITÀ srl
C.so Turati, 80 - 10134 Torino
Tel. 011.74.97.761 - Fax 011.77.15.760
C.F./P.I. 08168580010
R.E.A. TO 952016



SICUREZZA E QUALITÀ

prot. 107/12-sqat
pag. 1 di 5



Torino 29/01/2013

Spett.le **COMUNE DI CANDIOLO**
alla cortese attenzione di
Segretario Comunale Dott. Francesco Fumarola
Datore di Lavoro Geom. Ernesto Santarsiero

OGGETTO : **Disponibilità alla prosecuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e incarico di Medico Competente e offerta ANNO 2013**

In occasione della scadenza del nostro incarico (31-12-2012) inerente le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 81/2008, si comunica la nostra disponibilità a proseguire il lavoro che si prefigge l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

Si precisa che la nostra proposta per il 2013 non ha subito variazioni, nei contenuti e nelle condizioni economiche, rispetto al precedente incarico.

A disposizione per ogni chiarimento, si porge cordiali saluti

Dott.ssa Rosi Zucchini

**CAP. A) L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 33 DEL D.LGS. 81/2008)**

La consulenza ed esercizio delle funzioni di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, prevede in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.



CAP. B L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

L'informazione prevista dall'art. 36 e la formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 saranno organizzate per il personale del Comune di CANDIOLO nel seguente modo:

- 1) Incontro di informazione e formazione rivolto ai Videoterminalisti e agli Impiegati ;**
- 2) Incontro di informazione rivolto ai Dirigenti e ai Preposti in tema di funzioni e responsabilità loro attribuite dal D.Lgs. 81/2008;**
- 3) Incontro di informazione e formazione rivolto agli Operai in tema di rischi specifici della mansione: movimentazione manuale dei carichi, rischi dovuti all'uso di agenti chimici, rischio rumore ;**
- 4) Incontro di informazione e formazione rivolto alla Polizia Municipale sui rischi specifici della propria attività**

Tutti gli incontri saranno accompagnati dalla distribuzione di opuscoli e materiale informativo.



CAP. C LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria comprende le seguenti attività:

C.1 Consulenza annuale ed esercizio delle funzioni di Medico Competente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08, in particolare con le seguenti attribuzioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

C.2 Accertamenti sanitari di tipo strumentale e visite specialistiche comprendenti spirometrie, audiometrie, analisi del sangue, così come indicato nel protocollo sanitario anno 2006, vaccinazioni, etc.

Sono esclusi gli accertamenti sanitari di secondo livello che potrebbero essere richiesti per definire il giudizio di idoneità.

Sono anche escluse le visite straordinarie e gli accertamenti straordinari effettuati su richiesta del dipendente.

**PREVISIONE DI SPESA**

COSTO DI QUANTO INDICATO NEL CAP. A+B Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e incontri di informazione	EURO 2800,00 + iva	ANNO 2013
FATTURAZIONE	Fatturazione al 30 aprile e al 30 luglio di ogni anno	
DURATA INCARICO	annuale	

COSTO DI QUANTO INDICATO NEL CAP. C Incarico di Medico Competente e accertamenti sanitari compresi nel protocollo sanitario anno 2009	EURO 2000,00 + iva	ANNO 2013
FATTURAZIONE	Fatturazione al 30 aprile e al 30 luglio di ogni anno	
SPESE ESCLUSE	Visite specialistiche e accertamenti straordinari (art. 41 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e accertamenti sanitari di secondo livello che potrebbero essere necessari a definire il giudizio di idoneità.	
DURATA INCARICO	annuale	